

Non discriminazione e diritto alla diversità: cosa c'è di nuovo per i disabili nell'era dell'AI?

Valentina Pagnanelli*

NON-DISCRIMINATION AND RIGHT TO DIVERSITY: WHAT'S NEW FOR DISABLED PEOPLE IN THE AI ERA?

ABSTRACT: In the last decade, the European Union has faced profound changes due to the Covid-19 pandemic, recent military conflicts, and technological advancements such as Big Data, cloud computing, IoT, and AI systems. These developments have led to a new legal framework for citizens and businesses, encompassing old and new rights. This paper examines the condition of disability. This particular condition of vulnerability indeed serves as a litmus test for the effectiveness of the right to non-discrimination and the mechanisms protecting it. It outlines the legal definition of disability, the key regulations, and the European legal context. A discussion on equality introduces the right to diversity. The paper concludes with reflections on AI's potential to enhance disability rights, emphasizing the importance of transparent, GDPR-compliant practices and ongoing collaboration among institutions and technology providers.

KEYWORDS: Artificial Intelligence; Disability; Nondiscrimination; Diversity; Data protection.

ABSTRACT: Negli ultimi dieci anni, l'Unione Europea ha attraversato trasformazioni profonde, segnate dalla pandemia di Covid-19, da conflitti internazionali e dai rapidi progressi tecnologici in ambiti quali Big Data, cloud computing, Internet of Things (IoT) e intelligenza artificiale (IA). Questi cambiamenti hanno determinato l'elaborazione di un nuovo quadro normativo che ridefinisce diritti "tradizionali" e introduce nuovi diritti per cittadini e imprese. Il presente studio si propone di analizzare la condizione delle persone con disabilità, considerata un importante banco di prova per valutare l'efficacia del diritto alla non discriminazione e dei relativi strumenti di tutela. A tal fine, vengono esaminati la definizione giuridica della disabilità, le principali normative di riferimento e il contesto giuridico europeo. La riflessione sull'uguaglianza conduce inevitabilmente a una valorizzazione del diritto alla diversità. Il contributo si conclude con una disamina del potenziale dell'intelligenza artificiale nel promuovere i diritti delle persone con disabilità, evidenziando l'importanza di adottare pratiche trasparenti e conformi al GDPR, nonché di favorire una collaborazione costante tra istituzioni e fornitori tecnologici.

* *Assegnista di ricerca in diritto costituzionale, Università di Firenze. Mail valentina.pagnanelli@unifi.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.*

PAROLE CHIAVE: Intelligenza artificiale; Disabilità; Non discriminazione; Diversità; Protezione dei dati personali.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Disabilità e non discriminazione nella Convenzione ONU e nelle politiche europee – 3. Disabilità e non discriminazione nel GDPR e nell'AI Act. 4. Principio di uguaglianza, minoranze e diritto alla diversità. 5. Dalla non discriminazione al diritto alla diversità. Una nuova missione per l'AI?

1. Introduzione

Nell'ultimo decennio il contesto giuridico, economico e sociale dell'Unione europea ha subito profondi cambiamenti¹. Molti di essi sono conseguenze della pandemia di Covid-19² e dei recenti eventi bellici. Molti altri, sostanziali, dipendono dall'irrompere sulla scena globale di straordinarie innovazioni, legate a nuove tecnologie quali i *Big Data*³, il *cloud e edge computing*, *Internet of Things*, i sistemi di Intelligenza Artificiale. Tutti gli accadimenti e tutte le innovazioni appena richiamati hanno visto una produzione normativa che ha in alcuni casi anticipato ed in altri seguito gli eventi, ma che di fatto delinea ora un preciso panorama giuridico entro cui cittadini e imprese europee agiscono, esprimono la propria personalità, sono chiamati a rispettare obblighi e godono di "antichi" e nuovi diritti⁴. Questo contributo intende esaminare una specifica condizione in cui gli individui in diverse fasi della vita potrebbero trovarsi, la disabilità. Questa particolare condizione di vulnerabilità costituisce infatti un banco di prova della effettività del diritto alla non discriminazione e degli strumenti a sua tutela.

Nei prossimi paragrafi a partire dalla definizione giuridica della condizione di disabilità si richiameranno i principali riferimenti normativi a tutela del diritto di non discriminazione delle *disabled persons*. Seguiranno alcuni cenni al contesto giuridico europeo e alle norme di maggiore impatto sul diritto alla non discriminazione dei disabili. Una digressione sul principio di uguaglianza condurrà alla definizione di un diritto alla diversità. Si tenterà infine di trarre alcune riflessioni dall'indagine svolta, individuando possibili ambiti di sviluppo dell'applicazione dell'Intelligenza Artificiale per una maggiore tutela dei

¹ «Digital technologies are profoundly changing our daily life, our way of working and doing business, and the way people travel, communicate and relate with each other. Digital communication, social media interaction, e-commerce, and digital enterprises are steadily transforming our world. They are generating an even-increasing amount of data, which, if pooled and used, can lead to a completely new means and levels of value creation. It is a transformation as fundamental as that caused by the industrial revolution», *cfr.* European Commission, *Communication: Shaping Europe's digital future*, 19 febbraio 2020.

² A. PAINO, L. VIOLANTE (a cura di), *Biopolitica, pandemia e democrazia. Rule of law nella società digitale*, Bologna, 2021; S. COCCHI, A. SIMONI (a cura di), *Freedom v. Risk. Social Control and the Idea of Law in the Covid-19 Emergency*, Torino, 2022.

³ K. CUKIER, V. MAYER-SCHOENBERGER, *The Rise of Big Data: How It's Changing the Way We Think About the World*, in *Foreign Aff.*, 2013, 28, 28-40; *Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity*, <http://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/big-data-the-next-frontier-for-innovation> (ultima consultazione 02/12/2024). Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, *Big Data. Interim report nell'ambito dell'indagine conoscitiva di cui alla delibera n. 217/17/CONS*; M. PALMIRANI, *Big Data e conoscenza*, in *Riv. fil. dir.*, 2020, 1, 73-92.

⁴ Commissione Europea, *Libro bianco sull'intelligenza artificiale. Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, COM(2020) 65, 19 febbraio 2020.

diritti dei disabili⁵.

2. Disabilità e non discriminazione nella Convenzione ONU e nelle politiche europee

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006, di cui l'Unione europea è parte dal 21 gennaio 2011 annovera tra le persone con disabilità « quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri »⁶. Si tratta di una definizione ormai ampiamente condivisa⁷, che pone l'accento sulla presenza di barriere che, nella interazione con la particolare condizione della persona disabile, creano un impedimento al pieno godimento dei diritti. Il riconoscimento del diritto a godere dei diritti in condizioni di eguaglianza rispetto agli altri cittadini non disabili⁸ rappresenta il fulcro dell'intero articolato, tanto da aver suscitato dubbi, in sede di adozione della Convenzione, sulla effettiva necessità di un nuovo decalogo che avrebbe avuto lo scopo di ribadire garanzie già riconosciute a tutti gli individui senza distinzioni.

Effettivamente la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità può essere vista come una versione aggiornata di precedenti dichiarazioni sui diritti⁹, arricchita con misure specifiche mirate a garantire il massimo livello di tutela anche alle persone con disabilità¹⁰.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce all'Articolo 21 il diritto alla non discriminazione fondata « sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali », mentre l'Articolo 26 è dedicato alle misure concrete che dovrebbero garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale dei disabili, e la loro partecipazione alla vita della comunità¹¹.

⁵ M. WHITTAKER, M. ALPER, C.L. BENNETT, S. HENDREN, L. KAZIUNAS, M. MILLS, M. RINGEL MORRIS, J. RANKIN, E. ROGERS, M. SALAS, S. MYERS WEST, *Disability, Bias, and AI*, in *AI NOW*, November 2019; M. WALD, *AI Data-driven personalisation and Disability inclusion*, in *Frontiers in Artificial Intelligence*, 18 January 2021; P. SMITH, L. SMITH, *Artificial Intelligence and Disability: too much promise, yet too little substance?*, in *AI and Ethics*, 2021; M. MARKS, *Algorithmic Disability discrimination*, in I. GLENN COHEN et al. (a cura di), *Disability, Health, Law and Bioethics*, Cambridge, 2020.

⁶ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, Art. 1 par. 2.

⁷ La Direttiva n. 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, che sarà pienamente applicabile nel 2025, riprende integralmente la definizione contenuta nella Convenzione ONU.

⁸ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, Preambolo, lettera e): « [...] la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri ».

⁹ Tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Patto internazionale sui diritti civili e politici.

¹⁰ V. DELLA FINA, R. CERA, G. PALMISANO (a cura di), *The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A Commentary*, Cham, 2017; D. PICCIONE, *Costituzionalismo e disabilità. I diritti delle persone con disabilità tra Costituzione e Convenzione ONU*, Torino, 2023.

¹¹ Per un commento alla Carta dei diritti dell'Unione europea, ved. R. Bifulco, M. Cartabia, A. Celotto (a cura di), *L'Europa dei diritti: commento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Bologna, 2001.

Per rendere effettive queste dichiarazioni di principio, l'Unione europea ha elaborato nel corso degli anni delle strategie con l'obiettivo di garantire alle persone con disabilità in Europa il godimento dei loro diritti, con pari opportunità e piena partecipazione alla vita della società e all'economia, indipendentemente dal sesso, dall'origine razziale o etnica, dalla religione o credo, dall'età o dall'orientamento sessuale¹². Nel marzo 2021, la Commissione ha adottato la *Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030*¹³, nella quale si affrontano anche i rischi di svantaggio multiplo cui sono soggette donne, bambini, anziani, rifugiati con disabilità e persone con difficoltà socioeconomiche. La Strategia promuove così una prospettiva intersezionale in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile¹⁴. In particolare, la partecipazione paritaria mira a proteggere le persone con disabilità da ogni forma di discriminazione e violenza, garantendo pari opportunità e accesso alla giustizia, all'istruzione, alla cultura, allo sport, al turismo e a tutti i servizi sanitari.

Vi è da dire che la produzione normativa europea sulla disabilità pare essere focalizzata principalmente sull'accessibilità dei disabili a prodotti e servizi¹⁵. Recentemente l'Unione Europea ha però introdotto una serie di regolamentazioni che, sebbene non riguardino direttamente l'accessibilità, hanno un impatto notevole sulla tutela del diritto alla non discriminazione. Queste norme, che saranno esaminate nel dettaglio nel prossimo paragrafo, sono fondamentali per garantire che le persone con disabilità possano godere pienamente dei loro diritti in una società inclusiva e paritaria.

¹² Nel 2010 la Commissione ha adottato la *Strategia europea sulla disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere*, COM(2010) 636 final.

¹³ Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030, COM(2021) 101 final, 3 marzo 2021.

¹⁴ Si veda: https://www.agenziacoesione.gov.it/dossier_tematici/agenda-onu-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/ (ultima consultazione 25/07/2024).

¹⁵ Si veda la Direttiva UE 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

3. Disabilità e non discriminazione nel GDPR e nell'AI Act

Nel contesto dei numerosi atti normativi adottati a livello europeo nell'ambito della strategia digitale¹⁶, due testi fondamentali si distinguono per la governance dei dati e la regolazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale: il GDPR (Regolamento 2016/679¹⁷) e l'AI Act (Regolamento 2024/1689¹⁸).

Il GDPR ha delineato un modello di governance dei dati che, per la sistematicità e completezza delle regole poste, nonché per l'importanza dei beni giuridici tutelati, si pone sia al vertice che alla base di tutte le altre normative sui dati. Questo regolamento ha stabilito un quadro giuridico solido e coerente, garantendo la protezione dei dati personali e il rispetto della *privacy* degli individui, elementi essenziali per la fiducia dei cittadini nell'economia digitale.

L'AI Act, d'altra parte, rappresenta il primo tentativo su scala globale di regolamentare un fenomeno tecnologico potente e dagli sviluppi spesso imprevedibili come l'Intelligenza Artificiale. Questo regolamento mira a stabilire un quadro normativo che assicuri l'uso sicuro e trasparente dell'IA, promuovendo al contempo l'innovazione e proteggendo i diritti fondamentali delle persone. In questo modo, l'Unione Europea si propone di essere all'avanguardia nella regolamentazione delle tecnologie emergenti, affrontando le sfide e le opportunità poste dall'Intelligenza Artificiale in modo proattivo e responsabile.

Entrambi questi articolati, seppure in ambiti di applicazione e con finalità differenti, contengono disposizioni volte a proteggere i soggetti o i gruppi vulnerabili da possibili rischi di discriminazione derivanti da trattamenti malevoli dei dati personali e da usi scorretti dei sistemi di Intelligenza Artificiale. Nell'affrontare un'analisi incentrata esclusivamente sulla condizione delle persone con disabilità, è fondamentale evidenziare la principale differenza di approccio tra i due regolamenti. Infatti, nel Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), il termine "disabilità" appare soltanto due

¹⁶ Cfr. Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Costruire un'economia dei dati europea"*, COM(2017) 9 final, 10 gennaio 2017; Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Una strategia europea per i dati"*, COM(2020) 66 final, 19 febbraio 2020.

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Per una introduzione: G. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali*, in G. Finocchiaro (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Torino, 2019, 1 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo sul trattamento dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contr. Impr.*, 2018, 106 ss.

¹⁸ C. CAMARDI (a cura di), *La via europea per l'Intelligenza artificiale. Atti del Convegno del Progetto Dottorale di Alta Formazione in Scienze Giuridiche – Ca' Foscari Venezia, 25-26 novembre 2021*, Milano, 2022; G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, Bologna, 2022; C. CASONATO, B. MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla Proposta di Regolamento dell'Unione Europea in materia di Intelligenza Artificiale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 3, 2021, 415 ss.; A. MANTELERO, *Sulle regole AI l'Europa sceglie approccio "industriale": luci e ombre*, in *AgendaDigitale*, 27 aprile 2021; A. SIMONCINI, *Verso la regolamentazione della Intelligenza Artificiale. Dimensioni e governo*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2, 2021.

volte nei Considerando¹⁹. Al contrario, nel Regolamento che disciplina l'Intelligenza Artificiale, la disabilità è menzionata diciannove volte²⁰.

La condizione di disabilità è considerata uno *status* particolare che può esporre le persone a potenziali discriminazioni o danni. Pertanto, l'AI Act riconosce e affronta in modo dettagliato le esigenze e le vulnerabilità delle persone con disabilità, cercando di garantire che i sistemi di IA siano sviluppati e utilizzati in modo inclusivo e non discriminatorio.

Nel GDPR, la condizione delle persone con disabilità è inclusa nella più ampia categoria dei dati relativi allo stato di salute²¹. La disciplina per il trattamento di questi dati è contenuta nell'articolo 9²², che

¹⁹ GDPR, Considerando 35 e 54.

²⁰ AI Act, Considerando 29, 32, 48, 54, 56, 57, 58, 80, 132, 142, 165, Articolo 5, Articolo 60, Articolo 95.

²¹ Cfr. GDPR, Considerando 35.

²² Articolo 9 - Trattamento di categorie particolari di dati personali:

«1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;*
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;*
- c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;*
- d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;*
- e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;*
- f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;*
- g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;*
- h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;*
- i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;*
- j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è*

stabilisce un generale divieto di trattamento delle categorie particolari di dati. Queste categorie comprendono informazioni la cui conoscenza e utilizzo potrebbero causare discriminazioni per gli interessati, come l'origine razziale, le scelte politiche e sindacali, le convinzioni religiose e filosofiche, l'orientamento sessuale e i dati relativi alla salute.

Il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede una serie di eccezioni che consentono, in presenza di una base giuridica adeguata, di procedere al trattamento di questi dati. Da queste eccezioni emerge chiaramente come il legislatore europeo abbia voluto rafforzare le tutele per garantire il diritto delle persone fisiche a mantenere il controllo sui propri dati sensibili. Le eccezioni al divieto di trattamento sono ancorate a interessi di elevato valore, quali la tutela della vita umana, la disciplina del rapporto di lavoro e motivi di interesse pubblico rilevante.

Nonostante ciò, nel GDPR non compaiono misure specifiche che riguardano lo *status* delle persone con disabilità, tali da giustificare una separazione e un diverso regime di tutela per queste informazioni. Questa mancanza di specificità implica che le persone con disabilità non beneficino di protezioni aggiuntive o distinte rispetto ad altre categorie di dati sensibili.

Per quanto riguarda l'oggetto della nostra ricerca, è di massimo interesse la disciplina prevista dall'articolo 22²³ del GDPR, che regola il trattamento dei dati personali effettuato attraverso algoritmi²⁴. Questi algoritmi hanno il potenziale di incidere significativamente sui diritti e le libertà delle persone fisiche. L'articolo 22 stabilisce un divieto generale secondo il quale «*l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato [...] che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla persona*²⁵».

Questa norma vieta che tali decisioni possano essere prese senza intervento umano, predisponendo delle garanzie per l'interessato. Tra queste garanzie vi è il diritto dell'interessato di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. In questo modo, il GDPR cerca di bilanciare l'uso delle tecnologie automatizzate con la necessità di proteggere i diritti fondamentali delle persone, assicurando che le

proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. *I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.*

4. *Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute».* Per un commento ved. L. BOLOGNINI, E. PELINO, (a cura di), *Codice della disciplina privacy*, Milano, 2019; G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano, 2018.

²³ Tra i commenti all'art. 22 del Regolamento europeo n. 2016/679 si vedano, *ex multis*, G.M. RICCIO, G. SCORZA, E. BELISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy. Commentario*, Milano, 2018, 219 ss.; L. BOLOGNINI L., E. PELINO, *Codice della disciplina privacy*, Milano, 2019, 181 ss.; G. FINOCCHIARO (opera diretta da), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019, 458 ss. Sia consentito rinviare anche a V. PAGNANELLI, *Decisioni algoritmiche e tutela dei dati personali. Riflessioni attorno al ruolo del Garante*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2, 2021, 783 ss.

²⁴ *Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione*, cfr. rubrica Art. 22 del GDPR.

²⁵ Regolamento UE n. 2016/679, Art. 22, par. 1.

decisioni di impatto significativo non siano prese esclusivamente da algoritmi senza la supervisione e i trattamenti automatizzati vietati la disposizione cita espressamente la profilazione. Ancora una volta in assenza di un riferimento specifico alla condizione di disabilità, la disposizione prevede che i dati atti a rivelare caratteristiche fisiche e condizioni di salute possano essere utilizzati solo dietro prestazione del consenso esplicito dell'interessato o in ragione di un interesse pubblico rilevante. Torneremo però più avanti sulla applicazione di questa norma nei casi in cui i dati riguardino persone con disabilità, per esplorarne non solo i rischi ma anche le potenzialità, alla luce del diritto alla diversità.

Nel passare all'esame delle disposizioni in tema di tutela dei soggetti vulnerabili e non discriminazione che sono contenute nell'AI Act occorre per prima cosa osservare che le misure riguardano due profili di sviluppo ed utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale. Per un verso si tiene conto dei rischi connessi al processo di selezione dei dati utilizzati per l'addestramento dei sistemi; per l'altro non si sottovaluta la rischiosità che potrebbe essere insita nelle singole pratiche utilizzate.

Relativamente al primo profilo di cautela citato, ovvero sia quello relativo alla tipologia di dati utilizzati nelle fasi di addestramento dei software di AI, rileva l'articolo 53 dell'AI Act, ove si pongono regole volte ad evitare che tali sistemi sviluppino dei *bias* dovuti alla tipologia di dati inseriti e che possano di conseguenza restituire risultati viziati e discriminatori²⁶. La norma in esame elenca gli obblighi per i fornitori dei c.d. modelli di AI per finalità generali²⁷, tra i quali, oltre alla tenuta della documentazione tecnica e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e dei segreti commerciali, compaiono gli obblighi di trasparenza, tra cui il dovere di fornire informazioni sui dati utilizzati per l'addestramento (Allegato XII, par.2, lett. c). Ancora più rilevante ai fini di una tutela nei confronti di utilizzi discriminatori dei sistemi di AI è l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico una «*sintesi sufficientemente dettagliata*» dei contenuti utilizzati per l'addestramento al rispetto delle regole di trasparenza²⁸.

Questi obblighi rimandano alla duplice natura degli atti regolatori europei in tema di innovazione tecnologica, cioè lo sviluppo del mercato e la tutela dei diritti fondamentali, come ribadito nell'Articolo 1 dell'AI Act²⁹.

Come anticipato, nel Regolamento sull'Intelligenza Artificiale, lo *status* di persona disabile assume una rilevanza autonoma, collocando le persone disabili entro una sfera di protezione giuridica rafforzata riservata ai gruppi vulnerabili. Questa condizione emerge particolarmente in relazione alle cautele previste per l'utilizzo di determinate pratiche di IA.

²⁶ Per un commento al Regolamento UE 2024/1689 ved. G. CASSANO, E.M. TRIPODI (a cura di), *Il Regolamento europeo sull'Intelligenza artificiale. Commento al Reg. UE n. 1689/2024*, Milano, 2024.

²⁷ «Un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato», cfr. AI Act, Articolo 3 par. 1 n. 63.

²⁸ Regolamento UE 2024/1689, Art. 53 par. 1 lett. d.

²⁹ «Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione, e promuovendo l'innovazione», cfr. AI Act, Articolo 1 par. 1.

Un esempio significativo è rappresentato dall'articolo 5³⁰ che elenca le pratiche di Intelligenza Artificiale vietate. In particolare, il paragrafo 1, lettera b), vieta l'immissione nel mercato di sistemi che sfruttano la vulnerabilità di persone o gruppi in modo da distorcerne il comportamento o causare danni significativi, facendo esplicitamente riferimento alle vulnerabilità dovute alla disabilità.

Questo approccio evidenzia l'attenzione del regolamento alla protezione delle persone disabili, riconoscendo che la loro condizione può renderle particolarmente suscettibili a forme di sfruttamento e manipolazione attraverso sistemi di IA. Pertanto, l'AI Act stabilisce un quadro normativo che mira a prevenire tali abusi, garantendo che i sistemi di IA siano sviluppati e utilizzati in modo etico e responsabile, con particolare attenzione ai diritti e alle esigenze dei gruppi vulnerabili, inclusi quelli con disabilità.

Proseguendo nell'analisi delle disposizioni rilevanti per le persone con disabilità, è importante citare il Recital 32. Questo descrive dettagliatamente e con la dovuta enfasi i possibili esiti dannosi della pratica di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici. Se tale attività fosse svolta per fini di contrasto, potrebbe far sentire la popolazione costantemente sotto sorveglianza, limitando così le principali manifestazioni di libertà e democrazia. Il Considerando 32 evidenzia inoltre come le inesattezze tecniche dei sistemi di Intelligenza Artificiale utilizzati possano causare gravi distorsioni, con effetti discriminatori che colpirebbero gruppi vulnerabili, tra cui le persone con disabilità. Il rischio aumentato di tale pratica è chiaramente correlato all'immediatezza dell'impatto e all'impossibilità di effettuare ulteriori controlli o correzioni in caso di errore.

In conclusione, rimandando l'analisi delle singole disposizioni ad altra sede, è fondamentale sottolineare come il Considerando 48 correli il livello di rischiosità di un sistema di Intelligenza Artificiale all'impatto negativo sui diritti fondamentali protetti dalla Carta di Nizza, richiamando esplicitamente anche i diritti delle persone con disabilità. La violazione di tali diritti diventa così un criterio per la valutazione dell'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di AI ad alto rischio, ex Articolo 27, paragrafo 1, lettera c) dell'AI Act.

Le disposizioni sopra menzionate mettono in luce, da un lato, l'attenzione alla qualità dei dati e alla riservatezza delle informazioni, e dall'altro, una costante valutazione della rischiosità di determinati sistemi di Intelligenza Artificiale, considerando i potenziali effetti lesivi su categorie vulnerabili come le persone con disabilità. Come si è evidenziato, l'approccio adottato mira principalmente, sebbene non esclusivamente, a evitare discriminazioni basate sulla vulnerabilità di questi soggetti.

Per approfondire l'impatto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale sulle persone con disabilità, è necessario ora fare una digressione sul principio di uguaglianza e sulle sue correlazioni con i diritti delle minoranze, fino ad arrivare all'affermazione del diritto alla diversità.

3. Principio di uguaglianza, minoranze e diritto alla diversità

Dal 1789 in poi, il principio di uguaglianza ha costituito la pietra angolare di qualsiasi conquista democratica, trovando la sua espressione in tutte le Costituzioni e nei principali cataloghi internazionali dei diritti fondamentali. Molte delle garanzie di tutela presenti nelle Costituzioni e nelle Convenzioni sui

³⁰ La lettera h) del primo comma lascia impregiudicato l'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trattamento dei dati biometrici a fini diversi dall'attività di contrasto.

diritti umani derivano chiaramente da questo principio; tra i diritti di più immediata derivazione si annoverano il diritto all'uguaglianza, il divieto di discriminazione e il diritto alla diversità (o alla differenza).

La nascita dello Stato sociale ha portato alla proclamazione del principio di uguaglianza sostanziale, che tiene conto delle diverse condizioni di vita degli individui per eliminare le situazioni di svantaggio e garantire a tutti uguali condizioni di partenza. Questo cambiamento ha fatto sì che lo Stato, inizialmente mantenuto a distanza dai rivoluzionari per tutelare l'esercizio delle libertà negative, intervenisse poi attivamente per assicurare a tutti i cittadini il pieno godimento dei diritti fondamentali. Un esempio compiuto e significativo dei risultati di questo percorso storico è rappresentato dalla Costituzione italiana, che accoglie entrambe le accezioni del principio di uguaglianza e le integra in una norma fondamentale.

La collocazione di tale norma, subito dopo l'enunciazione del principio di sovranità popolare e il riconoscimento dei diritti inviolabili, ne conferma il ruolo centrale. Nell'Articolo 3 della Costituzione trovano fondamento sia il principio di eguaglianza formale che quello di eguaglianza sostanziale. L'eguaglianza formale, affermatasi a partire dalla Rivoluzione francese, si concretizza nel divieto per il legislatore di adottare trattamenti irragionevolmente differenziati tra i cittadini³¹. Questo principio viene violato sia quando il legislatore tratta in modo ingiustificatamente uguale situazioni diverse, sia quando discrimina ingiustificatamente situazioni analoghe³².

D'altro canto, l'eguaglianza sostanziale, sancita dal secondo comma dell'articolo, autorizza il Parlamento ad adottare leggi differenziate, a favore di specifiche categorie, con l'obiettivo di colmare, attraverso interventi mirati, situazioni di svantaggio e garantire la parità nelle condizioni di partenza³³. I due principi si limitano e si completano reciprocamente: l'eguaglianza sostanziale attenua la rigidità dell'eguaglianza formale, che non ammetterebbe eccezioni, mentre l'applicazione del principio di eguaglianza formale evita che le misure di azione positiva, previste dall'Art. 3, secondo comma, possano diventare causa di discriminazioni a rovescio³⁴.

La Corte costituzionale ha definito l'eguaglianza «*un principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura*³⁵». In effetti l'eguaglianza è un principio supremo, che non può essere messo in discussione o in alcun modo eliminato³⁶. «*L'eguaglianza – in forza della sua tradizione storica, della strettissima connessione con l'essenza della democrazia, della vocazione generale, della*

³¹ P. CARETTI, U. DE SIERVO, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 2006, 448.

³² *Ibidem*.

³³ Una analisi dell'Art. 3 II comma in B. CARAVITA, *Oltre l'eguaglianza formale, Un'analisi dell'Art. 3 comma 2 della Costituzione*, Padova, 1984.

³⁴ L. AZZENA, *Divieto di discriminazione e posizione dei soggetti "deboli". Spunti per una teoria della "debolezza"*, in C. CALVIERI (a cura di), *Divieto di discriminazione nella giurisprudenza costituzionale: atti del seminario di Perugia del 18 maggio 2005*, Torino, 2006, 46.

³⁵ Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 17 marzo 1966, in www.giurcost.org.

³⁶ Così Celotto: «[...] possiamo dire che anche se fosse esplicitamente abrogata la previsione dell'Art. 3 I comma Cost., il principio di eguaglianza formale continuerebbe ad operare nel nostro ordinamento in maniera pressoché identica», in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Volume 1, Artt. 1-54, Torino, 2006, 69.

presenza in tutte le Costituzioni contemporanee – costituisce un ‘principio generalissimo’, una ‘super-norma’, destinata ad operare come ‘norma di chiusura’ dell’ordinamento³⁷».

L'Articolo 3, secondo comma, della Costituzione è stato al centro di un acceso dibattito all'interno dell'Assemblea costituente, in particolare riguardo al concetto di "rimozione degli ostacoli". Non tutti i costituenti condividevano l'idea di inserire questo concetto nel testo costituzionale. L'immagine di una Repubblica che si occupa di rimuovere gli ostacoli, paragonata a «una squadra di operai intenti a levare dei massi, a togliere dalla strada qualcosa per far passare l'uomo³⁸», non era un'idea condivisa da tutti. I detrattori di questa formula sostenevano che la Repubblica dovesse occuparsi del pieno sviluppo della personalità umana, come concetto omnicomprensivo e «meno materializzato³⁹», volto ad una estensione dell'azione positiva dello Stato, che andasse oltre la semplice rimozione delle barriere materiali.

Tuttavia, come dimostra il testo definitivo dell'Art. 3 della Costituzione, il concetto di "rimozione degli ostacoli" fu considerato il più appropriato per descrivere l'azione dello Stato, orientata a creare le condizioni per una reale uguaglianza sostanziale. Questa formula esprime in modo concreto il compito della Repubblica di intervenire attivamente per superare le disuguaglianze di fatto, garantendo a tutti i cittadini pari opportunità e il pieno sviluppo della persona umana: «Partiamo dalla constatazione della realtà, perché mentre con la rivoluzione dell' '89 è stata affermata l'eguaglianza giuridica dei cittadini membri di uno stesso Stato, lo studio della vita sociale in quest'ultimo secolo ci dimostra che questa semplice dichiarazione non è stata sufficiente a realizzare tale eguaglianza, e fa parte della nostra dottrina sociale una serie di rilievi e di constatazioni circa gli ostacoli che hanno impedito di fatto la realizzazione dei principi proclamati nell' '89⁴⁰».

L'Articolo 3, nel suo primo comma, vieta tutte le discriminazioni basate su categorie specifiche, come sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, e condizioni personali e sociali. Quest'ultima categoria comprende tutti gli atti che ledono la dignità dei singoli in situazioni particolari, inclusi i comportamenti discriminatori nei confronti delle persone con disabilità⁴¹. Il secondo comma dell'Articolo 3, invece, stabilisce le linee guida per garantire una concreta eguaglianza tra tutti gli individui, assicurando che anche coloro che convivono con una qualche forma di disabilità possano godere pienamente dei loro diritti, attraverso l'eliminazione delle barriere che ne ostacolano la partecipazione.

Proseguendo il percorso che dal principio di uguaglianza porterà al diritto alla diversità, occorre ora accostare la tematica della disabilità alla questione della tutela delle minoranze. Prima di procedere, è importante sottolineare che chi scrive è pienamente consapevole del fatto che la categoria delle persone disabili non può essere considerata come un insieme dai confini rigidi e immutabili. Al contrario la condizione di disabilità nella maggior parte dei casi non è insita nell'uomo, ma è collegata alle vicende della vita; per di più l'*handicap* che dalla disabilità può derivare è assolutamente condizionato

³⁷ *Ibidem*, 68.

³⁸ Intervento dell'On. Corbino nell'Assemblea Costituente, seduta del 24 marzo 1947, in Atti della Assemblea Costituente, Discussione sul progetto di Costituzione, Volume I, Tipografia della Camera dei Deputati, 1951, 2422.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Intervento dell'On. Fanfani nell'Assemblea Costituente, seduta del 24 marzo 1947, in Atti della Assemblea Costituente, Discussione sul progetto di Costituzione, Volume I, Tipografia della Camera dei Deputati, 1951, 2424-2425.

⁴¹ P. CARETTI, U. DE SIERVO, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 2006, 453.

dalle fattispecie del caso concreto e ben può variare a seconda delle soluzioni di volta in volta predisposte. Ciò nondimeno, considerare i disabili come categoria a carattere tendenzialmente permanente⁴² può essere un utile espediente per ragionare sui diritti, in particolare su quelli che non ricevono una tutela adeguata e che risultano meglio difendibili se interpretati attraverso un'ottica collettiva. Dopo queste necessarie premesse, si farà riferimento alla dottrina sulla tutela delle minoranze territoriali, etniche e religiose per tracciare un parallelo con la minoranza costituita dalle persone con disabilità. Tale confronto consentirà di esaminare i vari aspetti che influenzano l'applicazione del principio di uguaglianza.

È utile, innanzitutto, richiamare la distinzione tra minoranze discriminate e minoranze volontarie. Per le prime, l'obiettivo principale è quello di vedere rimosse le discriminazioni che sono attuate dalla maggioranza, e vedere affermato il pieno diritto a godere dei medesimi diritti del gruppo dominante. Obiettivo principale delle minoranze volontarie è invece la difesa e conservazione della propria specificità e la garanzia delle condizioni affinché ciò si possa realizzare. I differenti obiettivi delle due tipologie di minoranze appena descritte si prestano ad essere sovrapposti ai due profili, formale e sostanziale, del principio di eguaglianza. Se l'Articolo 3, comma 1, della Costituzione garantisce alle minoranze tutela e protezione contro le discriminazioni, d'altra parte, l'Articolo 3, comma 2, sembra costituire la base giuridica sulla quale le minoranze volontarie possano rivendicare il loro diritto alla diversità.

Autorevole dottrina sostiene che «con riferimento alle situazioni minoritarie a carattere tendenzialmente permanente è assolutamente normale che si realizzi una situazione di fatto tale da comportare la necessità che per dare applicazione al principio di eguaglianza debba ricorrersi a forme di tutela positiva. E infatti a tali situazioni è intrinseca l'esistenza di un rapporto di inferiorità della minoranza nei confronti della corrispondente maggioranza, tanto ove questo rapporto sia determinato dallo squilibrio puramente numerico, quanto ove esso sia realizzato altresì – come spesso avviene – da un divario di ordine economico o culturale.

Si può dire perciò che le applicazioni del principio di eguaglianza ai rapporti fra i gruppi che danno luogo a situazioni di tipo minoritario siano quasi inevitabilmente riconducibili a quelle che comportano l'impiego della nozione di "eguaglianza sostanziale" e di forme di tutela positiva⁴³».

E' stata la stessa Corte costituzionale a definire le azioni positive come «il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate - fondamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) - al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico⁴⁴».

Il mondo della disabilità si offre come paradigma perfetto dell'unione delle due esigenze di tutela sopra richiamate e delle diverse modalità di realizzazione di tali garanzie.

Certamente, la persona con disabilità rivendicherà il suo diritto a vivere come qualsiasi altro cittadino, senza subire discriminazioni a causa delle proprie limitazioni funzionali. Al contempo, essa affermerà

⁴² A. PIZZORUSSO, *Minoranze e maggioranze*, Torino, 1993, 83.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 109 del 24 marzo 1993, considerato in diritto, punto 2.2.

la propria “originalità” come essere umano diversamente abile, richiedendo accomodamenti che le permettano di condurre una vita normale, senza che le barriere architettoniche, sociali e culturali compromettano le peculiarità psicofisiche che la contraddistinguono. Se il primo profilo appare già ampiamente implementato e garantito da convenzioni, direttive e leggi, il secondo appare ancora ricco di potenziale, specie nell’era dell’Intelligenza artificiale.

Anche in questo caso ci basterà compiere una rapida ricognizione.

Sul primo versante, l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, come si è visto, vieta qualunque forma di discriminazione, tra cui quelle basate sulla disabilità. Il Considerando 32 dell’AI Act, anch’esso già citato, in relazione ai sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale recita: «Le inesattezze di carattere tecnico dei sistemi di IA destinati all’identificazione biometrica remota delle persone fisiche possono determinare risultati distorti e comportare effetti discriminatori. Tali possibili risultati distorti ed effetti discriminatori sono particolarmente importanti per quanto riguarda [...] le disabilità». Inoltre, nel Regolamento 2024/1689 si pone molta attenzione alle discriminazioni che potrebbero aver luogo in conseguenza dell’utilizzo di sistemi di AI nell’ambito dell’istruzione⁴⁵ e dei rapporti di lavoro⁴⁶ (cfr. Considerando 29,48, Allegato III).

Il diritto alla diversità invece è riconosciuto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità⁴⁷, mentre il principio di diversità compare tra gli orientamenti etici per un’IA affidabile del 2019⁴⁸. Il riferimento alla diversità in questo ultimo documento è volto a orientare lo sviluppo di sistemi di IA attraverso l’inclusione di soggetti diversi, con la promozione della parità di accesso, dell’uguaglianza di genere e della diversità culturale.

Salvi i due richiami alla diversità appena svolti, però, appare a chi scrive che la tutela di questo diritto fondamentale goda di minori garanzie e tutele giuridiche rispetto al diritto alla non discriminazione.

⁴⁵ «La diffusione dei sistemi di IA nell’istruzione è importante per promuovere un’istruzione e una formazione digitali di alta qualità e per consentire a tutti i discenti e gli insegnanti di acquisire e condividere le competenze e le abilità digitali necessarie, compresa l’alfabetizzazione mediatica, e il pensiero critico, per partecipare attivamente all’economia, alla società e ai processi democratici. [...] Se progettati e utilizzati in modo inadeguato, tali sistemi possono essere particolarmente intrusivi e violare il diritto all’istruzione e alla formazione, nonché il diritto alla non discriminazione, e perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale», Regolamento UE 2024/1689, Considerando 29.

⁴⁶ «Durante tutto il processo di assunzione, nonché ai fini della valutazione e della promozione delle persone o del proseguimento dei rapporti contrattuali legati al lavoro, tali sistemi possono perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale. I sistemi di IA utilizzati per monitorare le prestazioni e il comportamento di tali persone possono inoltre comprometterne i diritti fondamentali in materia di protezione dei dati e vita privata», Regolamento UE 2024/1689, Considerando 48. Cfr. anche Allegato III.

⁴⁷ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, Preambolo, lettera i).

⁴⁸ Documento elaborato dal gruppo di esperti ad alto livello sull’IA, ved. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai> (ultima consultazione 01/12**/2024). I sette principi etici volti a garantire che l’IA sia eticamente valida ed affidabile comprendono intervento e sorveglianza umani, robustezza tecnica e sicurezza, vita privata e governance dei dati, trasparenza, diversità, non discriminazione ed equità, benessere sociale e ambientale e responsabilità.

Molto si potrebbe ancora ottenere su questo fronte, anche attraverso un uso regolato e sapiente dei nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale, come si cercherà di spiegare nell'ultimo paragrafo.

4. Dalla non discriminazione al diritto alla diversità: una nuova missione per l'AI?

La ricerca condotta ha evidenziato che l'apparato giuridico volto a garantire la non discriminazione delle persone con disabilità è attualmente ben strutturato. Questo diritto è sancito da una convenzione internazionale specifica, ribadito nelle principali carte dei diritti fondamentali, e trova attuazione concreta sia nella legislazione europea che nelle normative nazionali di recepimento delle direttive comunitarie.

Tuttavia, lo stesso non si può affermare per quanto riguarda il diritto alla diversità, che le persone con disabilità potrebbero legittimamente rivendicare. Come discusso nelle pagine precedenti, questo diritto emerge nel punto di intersezione tra la realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale e l'affermazione dei diritti delle minoranze.

Lo Stato deve attivarsi per garantire il godimento dei diritti a tutti i cittadini, comprese le persone con disabilità, ma è necessario che tale azione positiva sia disegnata sulla specificità del singolo o di un gruppo omogeneo di individui, rispettando la loro diversità. Di fronte a queste esigenze di tutela, gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie potrebbero offrire un grande supporto alle persone con disabilità e ancor prima allo Stato che ha il dovere di farsi carico delle situazioni di vulnerabilità. L'applicazione di nuove soluzioni altamente innovative dovrà però collocarsi all'intero del quadro normativo qui più volte richiamato.

Ad esempio, è interessante rileggere l'articolo 22 del GDPR, che riguarda i trattamenti automatizzati, inclusa la profilazione. Sebbene generalmente vietate, attività come la profilazione potrebbero, in questa prospettiva, diventare il preludio a prestazioni, servizi o sussidi altamente personalizzati. Si consideri l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per supportare la comunicazione, in particolare il riconoscimento vocale: sebbene attualmente tali sistemi presentino delle lacune quando utilizzati da categorie di utenti meno rappresentate, un corretto addestramento potrebbe renderli un valido strumento di supporto per persone sorde o con disturbi specifici del linguaggio⁴⁹. Il confine tra l'uso legittimo e quello improprio delle informazioni sensibili è estremamente sottile; tuttavia, con un consenso esplicito, informato e ottenuto in modo legittimo, tale utilizzo potrebbe non solo costituire un'eccezione, ma anche rappresentare la base per l'esercizio di diritti fondamentali. Inoltre, come ben espresso da autorevole dottrina⁵⁰, dal combinato disposto degli articoli 13, 14 e 22 e del Considerando 72 del GDPR, si possono trarre i principi di conoscibilità e comprensibilità degli algoritmi, il principio di non esclusività della decisione algoritmica e il principio di non discriminazione algoritmica⁵¹, che costituiscono ulteriori garanzie a tutela dell'interessato, soprattutto, e ancor più, nel caso in cui la sua maggiore vulnerabilità sia dovuta alla presenza di una o più disabilità. Sempre in tema di trasparenza e

⁴⁹ Cfr. S. TREWIN, *AI Fairness for People with Disabilities: Point of View*, arXiv-1811, 2018.

⁵⁰ A. SIMONCINI, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *Biolaw Journal - Rivista di BioDiritto*, 1, 2019, 63 ss.

⁵¹ Si veda A. SIMONCINI-S. SUWEIS, *Il cambio di paradigma nell'intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale*, in *Rivista di filosofia del diritto*, 1, giugno 2019, 86 ss., e A. SIMONCINI, *op. cit.*, 63 ss.

conoscibilità, il Considerando 132 dell'AI Act contiene un esplicito invito a considerare le diversità delle persone con disabilità, al fine di tutelarle specificamente quando interagiscono con un sistema di IA che comporti rischi specifici, come impersonificazione o inganno. La trasparenza, in questa prospettiva, assume dunque una connotazione più personale, diventando un'espressione del diritto alla diversità. Interessante, in questa prospettiva di rafforzamento del diritto alla diversità per le persone con disabilità, è anche l'articolo 95. Questo articolo assegna all'Ufficio per l'IA e agli Stati membri il compito di promuovere l'elaborazione di Codici di condotta da parte dei fornitori e degli utilizzatori di sistemi di Intelligenza Artificiale, indipendentemente dal loro livello di rischio. Tra gli obiettivi di questi Codici dovrebbero figurare la progettazione e lo sviluppo inclusivi e diversificati dei sistemi di IA, nonché la valutazione e prevenzione degli impatti negativi sull'accessibilità per le persone con disabilità. Occorrerà attendere ancora un po' di tempo per valutare l'efficacia di questa norma come incentivo alla produzione di tali Codici di condotta e per verificarne l'applicazione concreta.

Merita di ricordare, infine, che il Regolamento 2024/1689 contiene anche disposizioni che invitano gli Stati membri a sostenere attività di ricerca e sviluppo di soluzioni di IA che possano portare a risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale. In particolare, il regolamento promuove lo sviluppo di soluzioni basate sull'IA per migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità⁵². Esempi virtuosi di progetti volti ad aumentare l'inclusione e l'accessibilità delle persone disabili negli spazi urbani confermano il grande potenziale dell'azione di soggetti pubblici e privati in ottica proattiva e di valorizzazione della specificità e della diversità delle persone con disabilità⁵³. Va detto che la bocciatura da parte del Garante per la protezione dei dati personali di progetti che prevedevano la profilazione dei cittadini attraverso l'elaborazione algoritmica di dati sullo stato di salute⁵⁴ ha messo in evidenza la complessità e la delicatezza del contesto e dei valori in gioco. È auspicabile per il futuro la realizzazione interventi legislativi mirati che insieme ad una corretta architettura che integri la conformità al GDPR con il rispetto delle norme dell'AI Act potranno consentire concreti avanzamenti e una maggiore tutela del diritto alla diversità delle persone con disabilità.

In sintesi, l'evoluzione normativa e tecnologica rappresenta sia una sfida che una grande opportunità per la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Se da un lato l'attuale quadro giuridico offre già strumenti efficaci per contrastare la discriminazione, dall'altro il consolidarsi del diritto alla diversità richiede un impegno costante e mirato. La profilazione e l'impiego dell'Intelligenza Artificiale, se gestiti

⁵² Regolamento UE 2024/1689, Considerando 142: «Per garantire che l'IA porti a risultati vantaggiosi sul piano sociale e ambientale, gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere e promuovere la ricerca e lo sviluppo di soluzioni di IA a sostegno di risultati vantaggiosi dal punto di vista sociale e ambientale, come le soluzioni basate sull'IA per aumentare l'accessibilità per le persone con disabilità, affrontare le disuguaglianze socioeconomiche o conseguire obiettivi in materia di ambiente, assegnando risorse sufficienti, compresi i finanziamenti pubblici e dell'Unione, e, se del caso e a condizione che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità e selezione, prendendo in considerazione soprattutto i progetti che perseguono tali obiettivi. Tali progetti dovrebbero basarsi sul principio della cooperazione interdisciplinare tra sviluppatori dell'IA, esperti in materia di disuguaglianza e non discriminazione, accessibilità e diritti ambientali, digitali e dei consumatori, nonché personalità accademiche».

⁵³ W. DEL NEGRO, M. LAZZATI, *Promoting Accessibility in European Metros: The Power of Open Data*, in Data Valley Consulting White paper, *Use and Reuse of Urban Data in the Smart city domain*, 2024, 77 ss.

⁵⁴ Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, *Parere al Consiglio di Stato sulle nuove modalità di ripartizione del fondo sanitario tra le regioni proposte dal Ministero della salute e basate sulla stratificazione della popolazione* - 5 marzo 2020, docweb n. 9304455.

con trasparenza e in conformità con il GDPR e l'AI Act, possono trasformarsi da potenziali rischi a potenti alleati per l'inclusione e la personalizzazione dei servizi. Le raccomandazioni e le direttive contenute nelle normative più recenti, insieme alle decisioni delle autorità competenti, indicano il cammino verso un futuro in cui la diversità non solo è riconosciuta, ma diventa un valore fondamentale. Pertanto, è fondamentale che istituzioni, legislatori e fornitori di tecnologie collaborino attivamente per garantire che i benefici dell'Intelligenza Artificiale siano accessibili a tutti, nel pieno rispetto e nella promozione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità. Solo attraverso un impegno congiunto sarà possibile trasformare le potenzialità tecnologiche in strumenti concreti di inclusione e uguaglianza.